



Studio n. 91-2018/I

LA NUOVA DISCIPLINA DELL'IMPRESA SOCIALE

(Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 19/04/2018)

ABSTRACT

Lo studio esamina la nuova disciplina dell'impresa sociale introdotta con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e successivamente integrata dal d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95. Dopo aver approfondito la questione, rilevante sul piano operativo, degli adeguamenti statutari e del termine per procedervi, viene approfondito il tema della nozione di impresa sociale e dell'applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle norme del Codice del Terzo settore. Si passa, quindi, alla disamina degli elementi che caratterizzano la disciplina dell'impresa sociale, quali lo svolgimento di attività di impresa di interesse generale, l'assenza dello scopo di lucro, la denominazione, le cariche sociali, gli organi di controllo interno, i procedimenti di ammissione ed esclusione, la disciplina della struttura proprietaria e dei gruppi, le scritture contabili, il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività.

Lo studio affronta, poi, i profili concernenti la costituzione e la pubblicità dell'impresa sociale e le operazioni di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio, dedicando particolare attenzione alle norme di coordinamento con la disciplina delle cooperative. Vengono, infine, esaminati il lavoro nell'impresa sociale, le procedure concorsuali, il monitoraggio, ricerca e controllo, il fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, le misure di sostegno economico.

1. I recenti interventi normativi in materia di impresa sociale

I recenti interventi normativi in materia di impresa sociale prendono le mosse dalla legge 6 giugno 2016, n. 106, che all'art. 1, comma 2, lett. c), contiene una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale¹.

¹ Nell'ambito degli studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato, KROGH, *L'impresa sociale. Prime riflessioni sul d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, in *Studi e materiali*, 2006, 1379; RUOTOLO – BOGGIALI, *Società a responsabilità limitata semplificata e impresa sociale*, Quesito n. 102-2015/I, in *CNN Notizie* del 27 gennaio 2016; RUOTOLO, *Trasformazione d'impresa sociale ed autorizzazione ex art. 13 d.lgs. 155/2006*, Quesito n. 119-2014/I, in *CNN Notizie* del 28 aprile 2014; RUOTOLO – BOGGIALI, *Costituzione di impresa sociale controllata da associazione e clausole statutarie*, Quesito n. 185-2009/I, in *Studi e materiali*, 2009, 1655 e in *CNN Notizie* del 10 settembre 2009; BOGGIALI, *Vendita di immobili di proprietà di un'impresa sociale*, Quesito n. 249-2008/I, in *Studi e materiali*, 2009, 795 e in *CNN Notizie* del 22 gennaio 2009; PAOLINI – RUOTOLO, *Partecipazione di società di capitali ad un'impresa sociale*, Quesito n. 70-2007/I, in *Studi e materiali*, 2007, 1573 e in *CNN Notizie* del 23 agosto 2007. Tra i contributi dottrinari: DE GIORGI, FUSARO, PONZANELLI, FUCCILLO, COEN, SCHIUMA, CAPECCHI, CETRA, ALLEVA, BAGNOLI, SCHIANO DI PEPE, BANO, BUCELLI, GREGGI, *Commento al*



In particolare, poi, l'art. 6 della legge delega enuncia i principi e criteri direttivi cui si deve attenere il legislatore delegato:

- «a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;
- b) individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa di cui alla lettera a), nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
- c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;
- d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale;
- e) previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili;
- f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;
- g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate;

d.lg. 24 marzo 2006, n. 155, in Nuove leggi civ. comm., 2007, 285 ss.; DE GIORGI (cur.), La nuova disciplina dell'impresa sociale (Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155), Padova, 2007; GALLETTI – FICI (cur.), Commentario al decreto sull'impresa sociale, Torino, 2007; COSTI, L'impresa sociale: prime annotazioni esegetiche, in Giur. comm., 2006, 860; CALANDRA BUONAURA, Impresa sociale e responsabilità limitata, in Giur. comm., 2006, 849; RUOTOLO, Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 1182, in Not., 2006, 626 ss.; GALLETTI, L'impresa sociale insolvente, in Giur. comm., 2006, 871 ss.; BONFANTE, Un nuovo modello di impresa: l'impresa sociale, in Società, 2006, 929 ss.; DI SABATO, I fini sociali dell'impresa etica, in Riv. Soc., 2006, 633 ss.; DE GIORGI, Approvato il decreto attuativo della legge delega sull'impresa sociale, in St. iuris, 2006, 755 s.; DI CECCO, Le molte ambizioni (e gli altrettanti chiaroscuri) della nuova disciplina dell'impresa sociale: qualche spunto ricostruttivo, in Riv. Dr. Impr., 2006, 67 ss.; GINEVRA, L'impresa sociale: verso un'evoluzione del sistema?, in Riv. soc., 2007, 1238; MASCHIO – SEGA, Impresa sociale: prime riflessioni del giuscommerzialista, in Non profit, 2007, 699 ss.; FUSARO, L'impresa sociale e le operazioni straordinarie, in Vita not., 2007, 378; BLANDINI, Dalla c.d. "impresa non lucrativa" all'"impresa sociale": appunti per una riflessione, in Riv. Dir. impr., 2007, 479 ss.; CAPELLI, I diversi modelli di impresa sociale dopo il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, in Riv. Dir. priv., 2007, 753 ss.; ANGIULI, L'impresa sociale come categoria trasversale di ente "non profit", in Dir. Fam. Pers., 2008, 1553 ss.; D'AMBROSIO, L'impresa sociale insolvente, in Dir. fall., 2009, 110 ss.; DONATIVI, Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi di "imprese sociali", in Riv. soc., 2009, 1281; RACUGNO, L'impresa sociale, in Riv. Dir. comm., 2009, 49 ss.; SCHIUMA, Il gruppo dell'impresa sociale, in Nuove leggi civ. comm., 2009, 1183 ss.; MACERONI, L'iscrizione dell'impresa sociale nell'apposita sezione del registro delle imprese, in Giur. comm., 2010, 282 ss.; SALATINO, L'impresa sociale, in Contr. e impr., 2011, 394 ss.; MARASÀ, Lucro, mutualità e solidarietà nelle imprese. (Riflessioni sul pensiero di Giorgio Oppo), in Giur. comm., 2012, 197; RUBERTELLI, L'impresa sociale, in Preite – Busi, Tratt. Soc. persone, Torino, 2015, 15 ss.; MOSCO, L'impresa non speculativa, in Giur. Comm., 2017, 216.



h) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;

i) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) previsione della nomina, in base a principi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile».

Alla legge delega fa, dunque, seguito il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante *Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1², comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2017, n. 167, e in vigore, ai sensi dell'art. 21, dal 20 luglio 2017, che abroga e sostituisce il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155³.

Come si legge nella *Relazione illustrativa*, «l'impresa sociale viene ricompresa nel perimetro degli enti del Terzo settore, in quanto anche essa presenta l'elemento caratterizzante tale categoria giuridica, individuato nell'aspetto teleologico, cioè il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, realizzate attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi».

Successivamente, con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 marzo 2018, recante *Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure*, sono state definite le nuove modalità d'iscrizione dell'impresa sociale nel registro imprese, e dalla sua entrata in vigore (6 maggio 2018) cessa l'efficacia del decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008.

Infine è intervenuto il d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95, avente ad oggetto *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106*, ed entrato in vigore l'11 agosto 2018, con il quale si introduce lo slittamento del termine per procedere all'adeguamento delle imprese sociali esistenti alle nuove disposizioni, nonché alcune precisazioni in ordine alla fruizione dei benefici riservati a tale tipologia di enti.

2. Gli adeguamenti ed il termine per procedervi

² L'epigrafe del provvedimento conteneva un erroneo riferimento all'art. 2, errore che è stato corretto con il decreto correttivo del 20 luglio 2018, n. 95, di cui appresso.

³ Per una sintesi DE GIORGI, *Terzo settore. Il tempo della riforma*, in *Studium Iuris*, 2018, 139 ss.; GIOVINE, RANDAZZO, TAFFARI, *La disciplina dell'impresa sociale nel percorso della riforma*, in *Coop. Enti non profit*, 2017, 55 ss. VIDALI, *L'impresa sociale nel sistema del Terzo settore. Nuove opportunità applicative*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, 0/2017, 80 ss.



Prima di procedere all'esame delle novità introdotte dal d.lgs. 112/2017, deve sottolinearsi come, ai sensi dell'art. 17, comma 3, come modificato dall'art. 6 d.lgs. 95/2018, le imprese sociali già costituite "si adeguano" alle disposizioni del decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Il termine per l'adeguamento, originariamente fissato al 20 luglio 2018, è, quindi, quello del 20 gennaio 2019.

Lo stesso comma 3 dell'art. 17, prevede, peraltro, una semplificazione per procedere agli adeguamenti, in deroga alle regole dettate per le modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti: le imprese sociali già esistenti, infatti, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in luogo di quelle previste per le modifiche delle regole organizzative, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria⁴.

Il riferimento alle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria si colloca nel solco di precedenti previsioni - una per tutte quella riguardante gli adeguamenti statutari delle società di capitali alla riforma del 2003 (v. art. 223-bis, disp. att., c.c.) - volte ad introdurre la possibilità di adottare le necessarie modifiche con quorum semplificati, senza che ciò si traduca in alcun modo in deroghe alle formalità e ai controlli previsti per dette modifiche⁵.

In altre parole, per le imprese sociali che siano tenute a conformare le proprie regole organizzative alle nuove disposizioni inderogabili ovvero ad adottare clausole volte a derogare a nuove disposizioni di carattere suppletivo, pur essendo previste delle maggioranze "semplificate" volte ad agevolare gli adeguamenti (necessari o facoltativi), sarà comunque richiesto l'intervento del notaio per il controllo sulla legittimità delle modifiche, stante anche la previsione dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.lgs. 112 che richiede la forma pubblica sia per la costituzione che per le modifiche degli atti costitutivi dell'impresa sociale.

Va, peraltro, segnalato come, sempre nell'ambito dell'art. 17, sia dettata una norma transitoria in forza della quale ogni riferimento nel decreto legislativo al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace ed operativo dal momento dell'istituzione di tale Consiglio.

⁴ Analoga previsione si rinviene all'art. 3, comma 1, del Decreto 16 marzo 2018, a tenore del quale «Entro il 20 luglio 2018, le imprese iscritte nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali alla data del 20 luglio 2017, si adeguano, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, alle disposizioni recate dal medesimo decreto legislativo. Entro tale termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria». Poiché il decreto ministeriale è anteriore al decreto correttivo, la data entro la quale procedere a detti adeguamenti (20 luglio 2018) deve intendersi sostituita con quella del 20 gennaio 2019, successivamente introdotta dal d.lgs. 95/2018.

⁵ Nella Relazione al Decreto correttivo si legge che la norma «opera una delimitazione di tale facoltà al fine di evitare che con delibera di assemblea ordinaria (o con le relative maggioranze) si possa approfittare degli adeguamenti alla nuova disciplina a scapito delle minoranze per approvare modifiche statutarie che la nuova normativa in realtà né impone né richiede, con il rischio, pertanto, di esporre la norma, se non modificata, al rischio di censure di incostituzionalità. L'integrazione in esame riprende analoga formulazione contenuta nell'articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile».



3. La nozione di impresa sociale

L'art. 1 contiene la nozione e qualifica di impresa sociale, per cui possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile che, in conformità alle disposizioni del decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Rispetto alla nozione contenuta nel decreto del 2006, può notarsi come il legislatore abbia esplicitamente fatto riferimento al concetto di attività di impresa di interesse generale, ulteriormente definita all'art. 2, in luogo dell'esercizio di un'attività economica organizzata al fine della produzione dello scambio di beni o servizi (art. 1, d.lgs. 155/2006), enunciando già in tale sede l'assenza di scopo di lucro come elemento caratterizzante la disciplina e individuando le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale cui si deve conformare detta attività.

Si ricorda che il riferimento all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 riguarda «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» nonché il CONI sino alla revisione organica della disciplina di settore.

Quello dell'impresa sociale configura non già uno *status* soggettivo di un particolare tipo giuridico, bensì una qualifica normativa che tutti i tipi di enti giuridici, inclusi quelli societari, possono acquisire se presentano i requisiti essenziali contemplati nel decreto agli articoli da 2 a 13 (così la *Relazione illustrativa*).

Nell'individuare i soggetti che non possono acquisire la qualifica di impresa sociale, oltre alle pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati - come già avveniva nella previgente disciplina - il decreto legislativo preclude l'assunzione di tale qualifica alle società costituite da un unico socio persona fisica, il che costituisce una novità rispetto al D.lgs. 155/2006.

In sostanza, da un lato, il legislatore appare confermare la conclusione cui era pervenuta la dottrina circa la esclusione dalla disciplina dell'impresa sociale delle cooperative pure, le quali operano esclusivamente nei confronti dei propri soci; dall'alto lato, inibisce l'accesso alla disciplina in discorso alle società unipersonali.

I limiti soggettivi in questione, come si vedrà, rilevano anche per l'attività di direzione o coordinamento o comunque per la detenzione del controllo su un'impresa sociale (art. 4, comma 3), nonché per la nomina alle cariche sociali (art. 7, comma 2).



Viceversa, come già nel d.lgs. 155/2006 (art. 17, comma 3), per le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, è prevista l'acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale, precisandosi che alle cooperative sociali e ai loro consorzi la disciplina dell'impresa sociale si applica nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e nei limiti della compatibilità, fermo restando l'ambito di attività di cui alla legge 381 del 1991⁶.

La disciplina dell'impresa sociale, inoltre, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (art. 1, comma 7); mentre, stante il riferimento al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, essa dovrebbe applicarsi, nei limiti della compatibilità, anche alle società a partecipazione pubblica.

Sempre con riguardo ai soggetti cui trova applicazione la disciplina dell'impresa sociale, si conferma la previsione, già contenuta nel d.lgs. 155/2006, e sostanzialmente replicata anche nel codice del Terzo settore, per cui agli enti religiosi civilmente riconosciuti la normativa in questione si applica limitatamente allo svolgimento delle attività di impresa di interesse generale come definite dall'art. 2, a condizione che per tali attività detti enti adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto e in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di detti enti, recepisca le norme contenute nel d.lgs., stabilendosi, anche qui, come nel Codice del Terzo settore, che per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili.

Rispetto alla previgente disciplina si segnalano, come novità, l'esplicito riferimento alla forma dell'atto pubblico, oltre che della scrittura privata autenticata, per il regolamento, nonché la previsione dell'obbligo di procedere alla costituzione di un patrimonio destinato (obbligo, peraltro, previsto sempre con riferimento a detti enti anche nel Codice del Terzo settore. Resta da verificare quale sia la disciplina applicabile a tali "patrimoni destinati"⁷).

Il riferimento agli enti religiosi civilmente riconosciuti consente di includere nell'ambito della normativa, oltre agli enti ecclesiastici, anche agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

4. L'applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle norme del Codice del Terzo settore

La disciplina dell'impresa sociale così come definita nel decreto in commento, viene integrata, nei limiti della compatibilità, dalle norme del Codice del Terzo settore e, in mancanza, per gli aspetti non disciplinati, dalle norme del codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita (art. 1, comma 5).

La previsione, almeno nella prima fase di applicazione, darà luogo, probabilmente, a qualche incertezza interpretativa, dato che la disciplina contenuta nel Codice del Terzo settore è destinata a trovare piena applicazione solo dopo l'emanazione dei decreti attuativi. E, in tal senso, va letta la

⁶ Per un approfondimento del rapporto tra impresa sociale e disciplina speciale delle cooperative sociali, v. *infra* par. 20.

⁷ Sul punto si rinvia a RUOTOLO, *La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli Enti del Terzo settore*, Studio n. 102-2018/I, in corso di pubblicazione.



citata previsione di cui all'art. 17, comma 4, relativa all'efficacia e all'operatività delle disposizioni che fanno riferimento al Consiglio nazionale del Terzo settore, che sono rinviate alla sua effettiva istituzione.

Va peraltro notato come, nell'ambito della individuazione delle normative settoriali che compongono il "terzo settore", tutte contenute nello stesso codice, l'unica cui è riservata una disciplina separata ed alla quale il codice effettua un esplicito rinvio è proprio quella di cui al decreto in commento.

5. L'attività di impresa di interesse generale

L'art. 2, che in larga parte riprende, con opportuni aggiornamenti e ampliamenti - resi necessari dai progressivi mutamenti del contesto sociale e dalla conseguente estensione degli ambiti di azione da parte degli enti del Terzo settore nonché dalle novelle normative succedutesi nel tempo - la disciplina già contenuta nell'art. 2 del d.lgs. 155, contiene la definizione di attività di impresa di interesse generale ed enuclea una serie di settori nei quali essa si può esplicare.

Rispetto alla previgente disciplina, la quale, nell'individuare gli ambiti in cui può operare l'impresa sociale, si riferiva al concetto di *utilità sociale*, l'attuale testo si riferisce alla attività di impresa di interesse generale, che si deve connotare per i requisiti della stabilità e dell'esercizio in via principale.

L'impresa sociale, infatti, esercita in via stabile e principale una o più attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: l'attività si considera svolta in via principale laddove i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo che dovranno essere definiti dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'impresa sociale può dunque svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non eccedano la soglia del 30% di quelli complessivi.

La norma contiene un elenco che è sostanzialmente identico a quello già contenuto nell'art. 2 del d.lgs. 155/2006, con alcune significative integrazioni (v. ad esempio il microcredito, ai sensi dell'articolo 111 TUB di cui alla lett. s); o la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui alla lett. v)).

L'elencazione dei 20 settori che si considerano di interesse generale è completa ma, tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale come definite nella legge delega nonché delle finalità e dei principi di cui al Codice del Terzo settore, questa può essere soggetta ad aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 400 del 1988, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Indipendentemente dall'esercizio dell'attività d'impresa nei settori contenuti nell'elenco di cui al comma 2, possono altresì acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e



successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

A tal fine, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di soggetti appartenenti alle due predette categorie non inferiore al 30% dei lavoratori e comunque i lavoratori svantaggiati di cui alla lett. a) non possono contare per più di un terzo e per più di 24 mesi dall'assunzione (così l'art. 2, comma 5, d.lgs. 112/2017, come modificato dall'art. 2, d.lgs. 95/2018).

Tale disciplina si applica agli enti religiosi che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale limitatamente allo svolgimento delle attività di impresa d'interesse generale.

6. L'assenza dello scopo di lucro

L'art. 3 fornisce la definizione di assenza di scopo di lucro, con importanti novità rispetto alla normativa previgente.

Si precisa, in primo luogo, che l'impresa sociale destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio: a tale fine, è vietata la distribuzione, anche in diretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% per cento (soglia in precedenza non contemplata) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto all'indice ISTAT;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale (si tratta di novità rispetto alla corrispondente norma del d.lgs. 155/2006);

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti



gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale (si tratta di novità rispetto alla corrispondente norma del d.lgs. 155/2006);

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (si tratta di novità rispetto alla corrispondente norma del d.lgs. 155/2006).

Il comma 2-*bis* dell'art. 3, introdotto dall'art. 3, d.lgs. 95/2018, prevede altresì che «non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica».

Sono, inoltre, previste alcune eccezioni, che rappresentano ulteriori novità, al divieto di distribuzione di utili.

Una prima novità consiste nella ammissibilità, nelle imprese sociali costituite in forma di società, del rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato secondo gli indici ISTAT.

Altra novità è costituita dalla possibilità di destinare una parte degli utili, comunque inferiore al 50%, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale, purché quello esistente sia stato sottoscritto e versato (in tale senso sembrerebbe doversi leggere il riferimento al "capitale sociale sottoscritto e versato dai soci"), oppure alla distribuzione - anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari - di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (si tratta dello stesso limite previsto dall'art. 2514 c.c. per le cooperative a mutualità prevalente e per le cooperative sociali); nonché

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale. In particolare, come si legge nella Relazione illustrativa, «quest'ultima previsione serve a rafforzare le connessioni tra le varie tipologie organizzative (o "famiglie") del Terzo settore, rendendo l'impresa sociale un possibile strumento



finanziario di crescita e di sviluppo a supporto di enti del Terzo settore a carattere non imprenditoriale».

A queste eccezioni alla destinazione delle risorse allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, si affianca infine, quale ulteriore novità, la previsione di cui all'articolo 16 circa la possibilità di destinare una quota non superiore al 3% annuale ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (v. *infra*).

7. Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi

L'art. 4 regola la struttura proprietaria e la disciplina dei gruppi prevedendo l'applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni in tema di direzione e coordinamento di cui al capo IX del titolo V e dell'art. 2545-*septies*, c.c.

Si considera, in ogni caso, esercitante attività di direzione coordinamento il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione dell'impresa sociale.

I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese nonché a redigere e depositare i documenti contabili del bilancio sociale in forma consolidata predisposto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9.

Come si è accennato in precedenza, il limite soggettivo all'accesso alla qualifica dell'impresa sociale rileva anche in sede di disciplina della struttura proprietaria: le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs. 165 del 2001 non possono esercitare attività di direzione coordinamento né detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Nel caso di decisioni assunte con la partecipazione dei soggetti cui è inibita l'attività di direzione e coordinamento e il controllo ex art. 2359, c.c., di un'impresa sociale, le stesse sono annullabili e possono essere impugnate in conformità alle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. Va ricordato come nella precedente disciplina il presupposto per l'annullabilità era rappresentato dall'esser stata la partecipazione al voto del soggetto non legittimato determinante, ovvero anche solo influente, ai fini dell'assunzione della decisione, mentre, nella nuova normativa, l'annullabilità dipende dalla semplice partecipazione al voto. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. La costituzione e la pubblicità dell'impresa sociale

L'art. 5 disciplina la costituzione dell'impresa sociale richiedendo la forma dell'atto pubblico (forma *ad substantiam* che prescinde da quella necessaria per la costituzione dell'ente).

Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del decreto e in particolare indicare a) l'oggetto sociale, con particolare



riferimento all'attività di interesse generale come individuata dall'art. 2⁸; e b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3.

Quanto alla pubblicità, il comma 2 prevede che gli atti costitutivi, le loro modificazioni gli altri atti relativi all'impresa devono essere depositati, entro 30 giorni, a cura del notaio o degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione nell'apposita sezione⁹. A tale proposito, va ricordato come, nel Codice del Terzo settore sia espressamente previsto che per le imprese sociali, detta iscrizione soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Trova applicazione l'art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 per cui le relative domande sono inviate in via telematica ovvero presentate su supporto informatico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo, accede anche in via telematica gli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.

Gli enti religiosi sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni¹⁰.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti gli atti che devono essere depositati e le relative procedure.

L'art. 2, comma 1, del decreto 16 marzo 2018 precisa che le imprese sociali «depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti:

- a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
- b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-*bis* o 2435-*ter* del codice civile, in quanto compatibili;
- c) il bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
- d) per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all'articolo 2497-*bis*, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c);
- e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa».

L'art. 4 del Decreto 16 marzo 2018 ha precisato l'ambito dei controlli dell'ufficio del registro delle imprese, il quale, ricevuta la domanda di deposito, ne verifica la completezza formale e la presenza nell'atto costitutivo dell'oggetto sociale e dell'assenza dello scopo di lucro, prima di procedere all'iscrizione nell'apposita sezione. Ai fini dell'iscrizione, l'ufficio del registro delle

⁸ L'art. 2, comma 5, del Decreto 16 marzo 2018 prevede che «per l'attribuzione dei codici di attività economiche alle imprese sociali viene utilizzata la classificazione ICNPO (*International Classification of Non Profit Organizations*), elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE_Ateco».

⁹ L'art. 2, comma 6, del Decreto 16 marzo 2018 ribadisce tale previsione, stabilendo che «Il deposito viene effettuato, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande all'ufficio del registro delle imprese»

¹⁰ L'art. 2, comma 3, del Decreto 16 marzo 2018 stabilisce che gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, depositano il regolamento e le sue successive modificazioni e l'atto di costituzione del patrimonio destinato. Per i medesimi enti, gli adempimenti relativi al bilancio di esercizio, al bilancio sociale e alla pubblicità in materia di direzione e coordinamento si eseguono limitatamente alle attività indicate nel regolamento.



imprese acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell'ente relativa all'eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese è comunicata, a cura del competente ufficio del registro delle imprese, all'ufficio del Registro unico nazionale competente (sino all'istituzione del Registro, ad uno dei Registri attualmente previsti dalla normativa di settore), che provvede a cancellare l'ente iscritto come impresa sociale dall'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore con la medesima decorrenza dell'iscrizione nel registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare l'organizzazione che esercita l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.

Da sottolineare, infine, come rispetto alla disciplina del 2006, sia stata espunta la norma concernente la responsabilità patrimoniale dell'impresa sociale la quale prevedeva che, salvo quanto già disposto per le diverse forme societarie, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a 20.000 €, dal momento dell'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde solo l'organizzazione con il suo patrimonio e, quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di 20.000 €, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome per conto dell'impresa. Una norma, quindi, che collegava il regime di responsabilità limitata al superamento di una soglia di consistenza patrimoniale e che oggi non si trova riprodotta nella nuova disciplina¹¹.

9. La denominazione

Come già previsto nella precedente disciplina (art. 7 del D.lgs. 155/2006) la denominazione o la ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l'indicazione di "impresa sociale"; di tali indicazioni – e ciò costituisce la novità dell'art. 6 del decreto in rassegna - deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'impresa sociale.

Tale disposizione non si applica agli enti religiosi.

Al contempo si conferma il divieto dell'uso della locuzione "impresa sociale" o di altre espressioni idonee a trarre in inganno per soggetti diversi dalle imprese sociali.

10. Cariche sociali

L'art. 7 consente la possibilità di riservare, nell'atto costitutivo o nello statuto, a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali, ma in ogni caso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione deve essere riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.

¹¹ Sul punto DE GIORGI, *Terzo settore. Il tempo della riforma*, cit., 144 con richiami a CETRA, in DE GIORGI (cur.), *La nuova disciplina dell'impresa sociale (Commentario al D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, cit., 174 ss.



Nella precedente versione della norma (art. 8 del D.lgs. 155/2006), che era riferita ai soli enti associativi, si escludeva che la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali potesse essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.

Coerentemente con il disposto dell'art. 4, comma 3, non possono, comunque, rivestire cariche sociali soggetti che rappresentino imprese private con finalità lucrative, amministrazioni pubbliche o società con unico socio persona fisica.

L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, fermo quanto previsto dal d.lgs. 39 del 2013 in tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

11. Ammissione ed esclusione

L'art. 8 disciplina, senza significative novità rispetto al passato, l'ammissione ed esclusione di soci o associati, prevedendo che questi, così come il rapporto sociale, siano regolati dagli atti costitutivi o dagli statuti dell'impresa sociale, secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente con la forma giuridica in cui la impresa sociale è costituita.

La previsione sembra subordinare la possibilità di prevedere l'esclusione dalla compagine alla compatibilità con la disciplina propria dell'ente: da che, ne dovrebbe derivare, l'inammissibilità della previsione di un procedimento di esclusione in imprese sociali che rivestano la forma delle società azionarie, stante l'incompatibilità dell'istituto dell'esclusione con le regole della s.p.a.

Compatibilmente con la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano la facoltà per l'istante di investire l'assemblea degli associati o dei soci, o altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci o associati.

12. Le scritture contabili

Ai sensi dell'art. 9, l'impresa sociale deve tenere il libro giornale e libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e ss., 2435-bis, 2435-ter c.c., in quanto compatibili (e non più un mero "apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa", come nel previgente art. 9 del d.lgs. 155/2006).

L'impresa sociale deve inoltre depositare presso il registro delle imprese e pubblicare sul proprio sito Internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui alla legge 106 del 2016 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle



dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Per gli enti religiosi, le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

13. Gli organi di controllo interno

La normativa sul controllo interno è completamente riscritta nella nuova disciplina sull'impresa sociale

L'art. 10 prevede che, fatte salve le disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui essa è costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 e 2399, c.c.¹²

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231 del 2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano anche i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, e attestano che il bilancio sociale è redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Fatte salve le disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui la stessa superi, per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 *bis* c.c. (e quindi: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; I ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; I dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità), la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

14. Il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

L'art. 11, che non si applica alle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti religiosi, disciplina il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività: nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento di tali soggetti.

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente su azioni di lavoro o sulla qualità dei beni e dei servizi.

¹² Previsione pedissequamente ripresa dal Decreto 16 marzo 2018, all'art. 2, comma 2.



È, inoltre, previsto che gli statuti delle imprese sociali disciplinino in ogni caso i casi e le modalità di partecipazione di lavoratori e utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati o dei soci.

Infine, nelle imprese sociali che superino determinati limiti – e cioè quelli indicati dal primo comma dell'art 2435-bis c.c. ridotti della metà (e quindi: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2.200.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.400.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 25 unità) - lo statuto deve in ogni caso prevedere la nomina da parte dei lavoratori, ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

15. Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio.

L'art. 12 disciplina, con alcune novità, la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione di azienda o di ramo di azienda nonché la devoluzione del patrimonio. Si tratta di una disciplina che per gli enti religiosi trova applicazione limitatamente alle attività indicate nel regolamento e, comunque, non si applica per la parte relativa alla devoluzione¹³.

La norma ha trovato piena attuazione con il Decreto 27 aprile 2018¹⁴, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 12, comma 2.

Nella fase transitoria, precedente all'emanazione del nuovo decreto ministeriale, il d.m. 16 marzo 2018, all'art. 2, comma 7 aveva previsto l'applicazione, per le operazioni in discorso, della disciplina concernente la documentazione da depositare prevista dal D.M. 24 gennaio 2008 del Ministero della Solidarietà sociale, recante *Adozione delle linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155*. Il decreto del 2008 è stato definitivamente abrogato dal D.M. 27 aprile 2018.

L'art. 12, comma 1, del d.lgs. 112/2017 dispone che la trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'art. 4, d.lgs. 95/2018, che ha modificato l'art. 12, comma 1, d.lgs. 112/2017, ha, peraltro, introdotto un'importante eccezione per le società cooperative, nella sostanza escludendo la trasformazione delle stesse dalla disciplina della trasformazione (fusione e scissione) dell'impresa

¹³ Cfr., nel d.m. 27 aprile 2018, l'art. 1, comma 2, per il quale «Per gli enti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento adottato ai sensi del predetto art. 1 del decreto legislativo. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del presente decreto».

¹⁴ Pubblicato nella G.U. n. 139 del 18 giugno 2018.



sociale e riaffermando l'applicabilità delle norme del codice civile dettate per le operazioni in questione che coinvolgano cooperative.

Previsione, questa, che risulta confermata dall'art. 1, comma 1, del d.m. 27 aprile 2018, che precisa come «alle società cooperative si applicano le norme speciali previste dal codice civile».

L'inciso iniziale al comma 1 dell'art. 12 («Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative») sembrerebbe, quindi, doversi intendere nel senso che, ove una società cooperativa che sia anche impresa sociale si trasformi in un altro ente, pur mantenendo lo *status* di impresa sociale, troveranno applicazione l'art. 2545-*decies* e, soprattutto, l'art. 2545-*undecies*, c.c., che prevedono la devoluzione ai fondi mutualistici del valore effettivo del patrimonio.

Lo stesso è a dirsi quando la stessa cooperativa sia interessata da una fusione o scissione "trasformative".

In sostanza, e tenuto conto di quanto prevede il comma 5 dell'art. 12 in materia di devoluzione ad altri enti del Terzo settore o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali in caso di scioglimento o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale (v. *infra*), la modifica introdotta con il d.lgs. 95/2018 sembrerebbe dover esser letta come l'affermazione, nel caso in cui l'impresa sociale sia una società cooperativa, di un primato della devoluzione ai fondi mutualistici rispetto alla finalità propria dell'impresa sociale.

Quindi, mentre qualsiasi trasformazione riguardante enti diversi dalle cooperative non implica alcun obbligo di devoluzione a patto che l'ente risultante dalla trasformazione mantenga la qualifica di impresa sociale, nel caso in cui l'impresa sociale sia una cooperativa la trasformazione in altro ente, ancorché non accompagnata dalla perdita della detta qualifica, implica l'obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici¹⁵.

Costituisce una novità la previsione secondo la quale la cessione d'azienda o di un ramo di azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Per ciò che concerne gli aspetti procedurali, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale¹⁶ notifica, con atto scritto di data certa¹⁷, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere a una operazione straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o cessione di

¹⁵ Conforme, tra i primi commenti al correttivo, FICI, *Impresa Sociale: le novità introdotte dal decreto correttivo*, in *www.vita.it* del 19 luglio 2018, ove si afferma che «Si è voluto in tal modo chiarire che alle imprese sociali costituite in forma di cooperativa le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, non si applicano con prevalenza su quelle, contenute nel codice civile, che regolano la trasformazione, fusione o scissione delle società cooperative. In tal senso, il correttivo ha allineato il comma 1 dell'art. 12 a quanto già previsto dal comma 5 del medesimo articolo, il quale fa salvo il regime cooperativistico di devoluzione del patrimonio nel caso di scioglimento volontario di una cooperativa impresa sociale o di abbandono volontario da parte di quest'ultima della qualifica di impresa sociale».

¹⁶ Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti la predetta comunicazione è disposta dall'organo di amministrazione individuato dal regolamento di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017 o, in mancanza, come individuato e risultante dal registro delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge 20 maggio 1985 n. 222 (art. 3, comma 1, d.m. 27 aprile 2018).

¹⁷ Per «atto scritto avente data certa» si intende un atto scritto la cui data di sottoscrizione è attestata da un notaio o da un pubblico ufficiale o con le altre modalità consentite dalla legge (così art. 1, comma 3, d.m. 27 aprile 2018).



azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale, allegando alla comunicazione la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto ministeriale (art. 12, comma 2, d.lgs. 112/2017 e art. 3, comma 1, d.m. 27 aprile 2018)

L'efficacia di tali atti è subordinata, previa istruttoria¹⁸, all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi 90 giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento di diniego – e ciò rappresenta una novità - è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo (art. 12, comma 4, d.lgs. 112/2017).

Il decreto 16 marzo 2018 (art. 2, comma 7) ha, inoltre precisato, che nella delibera o nell'atto di cessione deve darsi atto dell'intervenuta autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche nella forma del silenzio assenso.

Nel d.m. 27 aprile 2018 è indicata la documentazione richiesta ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle operazioni straordinarie e alla cessione di azienda.

In particolare, dopo aver opportunamente rinviato alla disciplina codicistica¹⁹, per la trasformazione, fusione o scissione, l'art. 4 dispone che l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare sull'operazione straordinaria, l'intenzione di procedere al compimento dell'operazione. A tale atto, avente forma scritta e data certa, che dovrà contenere una sintetica descrizione dell'operazione da porre in essere, sono allegata la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti e la relazione degli amministratori. Dall'atto deve risultare la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente competente, nonché quella in cui deve essere depositato il progetto di fusione o scissione.

La situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nell'operazione deve essere riferita: *a)* in caso di trasformazione, a una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto al giorno di convocazione dell'assemblea straordinaria o di altro organo statutariamente competente a deliberare sulla trasformazione; *b)* in caso di fusione o scissione, a una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto a quella in cui il progetto di fusione o scissione viene depositato con le modalità previste dal codice civile. La situazione patrimoniale deve comprendere i documenti costituenti il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 112 del 2017 secondo

¹⁸ Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto prodotto dall'impresa sociale, svolge l'istruttoria verificando che a seguito delle operazioni straordinarie siano preservati l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, verifica il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte del cessionario (art. 2, comma 2, d.m. 27 aprile 2018).

¹⁹ Cfr. art. 3, d.m. 27 aprile 2018: «Alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2498 a 2506-quater del codice civile, avendo riguardo alla configurazione giuridica dell'ente avente la qualifica di impresa sociale. Nel caso di operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i quali le norme vigenti richiedono la predisposizione di particolari documenti con contenuto informativo obbligatorio, è necessario adattare le informazioni alla natura degli stessi».



le forme normalmente utilizzate dall'impresa sociale, ed essere redatta con l'osservanza dei principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dall'ultimo bilancio di esercizio: *a)* in caso di trasformazione, laddove la delibera sia approvata entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato; *b)* in caso di fusione o scissione, nel caso in cui l'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione o scissione secondo le modalità previste nel codice civile. In tali casi l'organo di amministrazione è tenuto a fornire un supplemento di informativa a integrazione di quanto indicato nel bilancio, al fine di aggiornare le informazioni.

Quanto alla relazione degli amministratori, essa deve indicare *a)* le ragioni che inducono a compiere l'operazione straordinaria; *b)* le modalità attraverso cui il soggetto risultante dall'operazione si impegna a garantire il rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità proprie dell'impresa sociale; *c)* la prevedibile evoluzione dell'attività dell'impresa dopo l'effettuazione dell'operazione. Qualora debba essere predisposta la relazione di cui all'art. 2500-*sexies* del codice civile ovvero la relazione di cui all'art. 2501-*quinquies* del codice civile, le informazioni di cui al comma 5 possono essere inserite nel medesimo documento.

Per la cessione di azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale, l'art. 5 del d.m. 27 aprile 2018 prevede che l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare, l'intenzione di procedere all'operazione. A tale atto, avente forma scritta e data certa e nel quale deve risultare la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente competente, sono allegate:

- 1) una situazione patrimoniale dell'ente, redatta con le modalità previste per le operazioni straordinarie, e che deve essere riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno di convocazione dell'organo statutariamente competente a deliberare sulla cessione;
- 2) una relazione giurata redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, che deve attestare il valore effettivo del patrimonio dell'impresa sociale
- 3) una relazione degli amministratori che deve indicare le ragioni che giustificano il compimento della cessione, le modalità con cui il cessionario intenda garantire il perseguimento delle attività e finalità di interesse generale dell'impresa sociale cedente, la prevedibile evoluzione dell'attività dell'ente dopo il compimento dell'operazione e il prezzo di vendita previsto e i criteri di determinazione dello stesso.

Per quanto riguarda la devoluzione del patrimonio, l'art. 12, comma 5, del d.lgs. 112/2017 prevede che in caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo - dedotto, nelle imprese sociali costituite in forma societaria, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e ciò coerentemente con il disposto dell'art. 3 che ne ammette il rimborso, nonché dedotti i dividendi deliberati non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. *a)* - è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese



sociali, secondo le disposizioni statutarie. Tale previsione, come detto, non si applica agli enti religiosi (art. 12, comma 5).

La nuova disciplina si differenzia rispetto alla precedente, la quale prevedeva che, salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo era devoluto a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici secondo le norme statutarie.

Inoltre, nella nuova formulazione della norma non è più prevista l'esenzione dalla autorizzazione per l'ipotesi in cui il beneficiario dell'atto sia altra organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Quanto ai profili procedurali, l'art. 6 del d.m. 27 aprile 2018 prevede che l'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con atto scritto avente data certa, i dati identificativi dell'ente che devolve e dell'ente o degli enti beneficiari della devoluzione - ivi inclusi, per questi ultimi, qualora siano enti del terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni, gli estremi di iscrizione al Registro unico del Terzo settore - e l'ammontare del patrimonio da devolvere.

All'atto sono allegati: a) il verbale dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente, contenente la delibera di scioglimento e la messa in liquidazione oppure la decisione di rinunciare alla qualifica di impresa sociale; b) copia dell'atto costitutivo o dello statuto del soggetto che devolve, contenente le disposizioni sulla devoluzione nonché dell'atto costitutivo e dello statuto del beneficiario qualora lo stesso sia un ente del Terzo settore costituito e operante da almeno tre anni ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017; c) la accettazione della devoluzione da parte del beneficiario.

Il mancato rispetto delle norme dettate in materia di devoluzione dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017 e dal d.m. 27 aprile 2018, comporta l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 15, commi 6 e ss., del d.lgs. 112, e quindi, all'esito dell'infruttuoso invito a regolarizzazione la situazione, la nomina di un commissario *ad acta* fino alla perdita della qualifica di impresa sociale, con conseguente devoluzione ai sensi dell'art. 16 dello stesso d.lgs. 112.

16. Il lavoro nell'impresa sociale.

L'art. 13 disciplina il lavoro nell'impresa sociale, prevedendo che i lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.lgs. 81 del 2015. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro deve darsi conto nel bilancio sociale.

Salva la specifica disciplina prevista per gli enti religiosi, nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero di volontari impiegati nell'attività di impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere apposito registro, non può essere superiore a quello dei



lavoratori, e comunque l'impresa deve assicurare i volontari che prestino attività di volontariato contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il nuovo comma 2-bis, dell'art. 13 d.lgs. 112/2017, introdotto dall'art. 5, d.lgs. 95/2018, prevede inoltre che le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti e che esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi alla assicurazione dei volontari.

17. Le procedure concorsuali

L'art. 14, in tema di procedure concorsuali, assoggetta le imprese sociali, in caso di insolvenza, alla liquidazione coatta amministrativa di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

La norma non si applica agli enti religiosi.

La novità è rappresentata dalla disciplina del procedimento, in precedenza non contemplata dall'art. 15 del d.lgs. 155/2006.

Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, eccettuate quelle aventi forma di società cooperativa, nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore di cui all'art. 198 l. fall., sono adottati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La norma prevede anche i criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza.

Al termine della procedura concorsuale, il patrimonio residuo è devoluto - dedotti nelle imprese sociali costituite nelle forme di società, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3 - al fondo istituito dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative.

Sotto tale profilo, la disciplina della devoluzione a seguito dell'insolvenza si differenzia da quella della devoluzione a seguito dello scioglimento volontario o di perdita della qualifica di impresa sociale ex art. 12, comma 5, in quanto non si contempla la devoluzione in favore di altri enti del Terzo settore.

18. Monitoraggio, ricerca e controllo

L'art. 15 disciplina le funzioni di monitoraggio, ricerca e - novità del d.lgs. 112/2016 - controllo.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività di raccordo con altre amministrazioni pubbliche, il Consiglio nazionale del Terzo settore e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca

Le attività ispettive sono demandate all'Ispettorato nazionale del lavoro, ma il Ministero può avvalersi di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome nonché delle



Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo.

Le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'attività ispettiva sulle imprese sociali costituite in forma di società cooperativa è svolta nel rispetto delle attribuzioni, delle modalità e dei termini di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220

In caso di accertata violazione delle norme di cui al decreto in rassegna, il soggetto esercente l'attività ispettiva diffida gli organi di amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine. Inoltre, in caso di irregolarità non sanabili o non sanate, il Ministro vigilante dispone la perdita della qualifica di impresa sociale. Tale provvedimento dispone altresì che il patrimonio residuo dell'impresa sociale è devoluto al fondo istituito dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative e il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

19. Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali

L'art. 16 dispone che le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome e dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.

Si tratta di disposizione la cui efficacia è subordinata alla autorizzazione della Commissione Europea richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE.

20. Norme di coordinamento con la disciplina delle cooperative

L'art. 17, del quale si è già dato conto con riferimento agli adeguamenti e al rinvio al Consiglio nazionale del Terzo settore, reca anche alcune norme di coordinamento con la disciplina delle cooperative.



In particolare, il comma 1 prevede un'integrazione alla definizione di cooperative sociali, mediante inserimento all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 del riferimento ad alcune delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del decreto in rassegna e, segnatamente, quelle di cui alle lett. a), b), c), d), l), e p).

In secondo luogo, le società cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) – e, cioè, «alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi» - possono iscriversi all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Inoltre, le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte nel suddetto Albo possono in ogni caso svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q).

Più nel dettaglio, con riferimento specifico alle cooperative sociali, a differenza di ciò che è sempre avvenuto per il riconoscimento delle qualifiche di cooperativa a mutualità prevalente e di Onlus, che sono attribuite *ex lege*, durante la vigenza del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, le cooperative sociali potevano assumere anche la qualifica di impresa sociale a condizione, però, che i loro statuti rispettassero le previsioni in materia di predisposizione di bilancio sociale e di coinvolgimento dei lavoratori ai sensi dell'art. 17, comma 3, ma non anche degli altri vincoli previsti dal d. lgs. n. 155/2006, tra cui, in particolare, il divieto assoluto di remunerazione del capitale, rimanendo, invece, soggette agli ordinari limiti di remunerazione sanciti dall'art. 2514 c.c. per le cooperative a mutualità prevalente²⁰.

Tuttavia, rispetto a quanto in precedenza stabilito dall'art. 17, comma 3, d.lgs. 155/2006, come in precedenza rilevato l'art. 4, comma 1, d.lgs. 112/2017 dispone che le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali, precisandosi che alle cooperative sociali e ai loro consorzi la disciplina dell'impresa sociale si applica nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e nei limiti della compatibilità, fermo restando l'ambito di attività di cui alla legge 381 del 1991.

L'attribuzione alle cooperative sociali e ai loro consorzi della qualifica *ope legis* di impresa sociale, comporta che, diversamente dalle altre tipologie di enti, questi si considerano imprese sociali a prescindere dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dagli artt. da 2 a 13 del decreto concernenti l'assenza di scopo di lucro, la struttura proprietaria e la disciplina dei gruppi, le modalità di costituzione, la denominazione, il funzionamento delle cariche sociali, l'ammissione ed esclusione, le scritture contabili, gli organi di controllo interno, il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività, la trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio e, infine, il lavoro nell'impresa sociale²¹.

²⁰ RANDAZZO, *L'impresa sociale: un veicolo per la gestione della crisi di impresa*, in *Enti non profit*, 2010, fasc. 11, 40.

²¹ FICI, *La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica*, in *Impresa sociale*, 9/2017, 14, osserva che «Cionondimeno, pur se giuridicamente non vincolanti, le cooperative sociali farebbero bene a decidere di sottoporsi ugualmente, in modo spontaneo, a queste misure di *governance* che rafforzano la particolare identità delle imprese sociali rispetto alle imprese ordinarie. Non è pensabile, infatti, che la forma giuridica più antica e diffusa di impresa sociale in Italia abbia uno statuto normativo più debole e meno attento ai profili di trasparenza, *accountability* sociale e coinvolgimento degli *stakeholder* rispetto alle imprese sociali costituite in altra forma



A conferma di ciò, l'art. 3, comma 2, del Decreto 16 marzo 2018 dispone che «Le cooperative sociali e i loro consorzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali mediante l'interscambio dei dati tra l'albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive ed il registro delle imprese».

Alle cooperative sociali e ai loro consorzi si applicheranno, invece, le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 18 (in tema di procedure concorsuali, funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo, fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, misure fiscali e di sostegno economico) che sono rivolte a tutte le imprese sociali, comprese quelle che tali sono di diritto, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative in quanto compatibili.

In particolare, per effetto dell'art. 17 d.lgs. 112/2017, che ha ampliato l'oggetto delle cooperative sociali di tipo A, vengono espressamente incluse, nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, anche le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del citato d.lgs. 112/2017 e, quindi, le cooperative sociali potranno svolgere le seguenti attività, pur sempre attinenti alla prestazione di servizi socio-sanitari ed educativi:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni e delle persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia²².

giuridica».

²² Secondo FICI, *La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica*, cit., 14, «In tal modo il legislatore ha mediato tra chi, correttamente, invocava l'estensione alle cooperative sociali della possibilità di svolgere tutte le attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, d.lgs. 112/2017, e chi, invece, si dichiarava a ciò contrario, anche sulla base di (altrettanto comprensibili) ragioni di natura fiscale e dunque di bilancio pubblico. Invero, dal punto di vista teorico-sistematico nessuna apparente ragione sussiste per limitare il raggio d'azione delle cooperative sociali rispetto a tutte le altre imprese sociali».



Considerato, infine, che le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto, alle stesse non risulta applicabile l'obbligo di adeguare gli statuti delle imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del d.lgs. 112/2017 (20 luglio 2017), previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto stesso, con la conseguenza che le cooperative sociali esistenti potranno accedere ai benefici previsti per l'impresa sociale senza la necessità di compiere modifiche statutarie²³.

21. Misure di sostegno economico

L'art. 18, che si occupa prevalentemente dei profili fiscali dell'impresa sociale, esclusi dalla presente trattazione, prevede, al comma 8 dell'art. 18, l'estensione alle imprese sociali della disciplina delle offerte attraverso portali per la raccolta di capitali di cui all'art.100-ter, TUF, già prevista per le PMI innovative e le start up innovative, inserendo nelle norme interessate del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il riferimento relativo alle imprese sociali. Deve segnalarsi, peraltro, come la attuale dizione relativa ai destinatari della disciplina comprenda – a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 3 agosto 2017, n. 129 – la «piccola e media impresa» e «l'impresa sociale».

Si tratta di disposizione la cui efficacia è subordinata alla autorizzazione della Commissione Europea richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE.

Si stabilisce, infine, al comma 8-ter, introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. h), d.lgs. 95/2018, che in caso di violazione delle disposizioni fiscali l'impresa sociale è soggetta, oltre che alla decadenza dalle agevolazioni, alla gestione commissariale disciplinata dall'art. 2545-sexiesdecies c.c.

Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali

(Riproduzione riservata)

²³ Nello stesso senso, Fici, *La nuova disciplina dell'impresa sociale: una prima lettura sistematica*, cit., 15.